

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-716 del 09/02/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO MO25A0028 - AZIENDA AGRICOLA FERRARINI MONICA - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 5 e 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-723 del 06/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: PROCEDIMENTO MO25A0028 - AZIENDA AGRICOLA FERRARINI MONICA - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 5 e 6.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

RICHIAMATA la determinazione n. 9955 del 06/08/2015 con cui è stata rilasciata, dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo ubicato in un terreno di proprietà di terzi che ne autorizzano l'uso per l'esercizio del prelievo, censito al Foglio 15, Mappale 35 NCT Comune di San Felice sul Panaro (MO), per uso irrigazione agricola, con una portata massima d'esercizio di 16,6 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 33.465,60 mc/anno, valida sino al 31/12/2024, della quale non risultano istanze di rinnovo presentate entro tale termine;

VISTA la domanda di rinnovo tardivo della concessione presentata dalla medesima ditta in data 20/03/2025, assunta a protocollo n. PG/2025/53770;

CONSIDERATO che secondo il comma 7 dell'art. 27 del Regolamento Regionale 41/2001, qualora non venga rispettato il termine della scadenza della concessione entro cui presentare il rinnovo, la domanda è da assoggettare all'iter istruttorio di nuova concessione con procedura ordinaria, di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

VERIFICATO che per la suddetta domanda di concessione è disponibile agli atti la documentazione prevista dall'art. 6 del Regolamento regionale n. 41/2001 per l'espletamento dell'istruttoria di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 157 del 18/06/2025 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione /Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016 con la quale si dispone che il parere di cui all'art. 7 R.D. 1775/33 si ritiene assolto con l'applicazione del suddetto metodo ERA

ACCERTATO che in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

INDETTA in data 12/06/2025 prot. PG/2025/53770 una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona ai sensi art. 14bis della L. 241/90, per la richiesta dei pareri e dei contributi da parte delle seguenti Amministrazioni, necessari al rilascio della concessione:

- Provincia di Modena;
- Consorzio della bonifica Burana

ACQUISITI:

- con prot. PG/2025/163083 del 15/09/2025, il parere favorevole del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale, acquisito anche se pervenuto oltre i termini di cui alla Conferenza dei Servizi di cui al punto che precede;

- con nota prot. PG/2025/115647 del 26/06/2025 la nota del Consorzio della Bonifica Burana con la quale il medesimo informa che il concessionario è assoggettato al contributo consortile fisso BX ("mappale compreso tra i 30 e 200 metri dal Canale nel quale il Consorzio possa addurre acqua ad uso irriguo"), il periodo in cui è compresa la disponibilità di acqua superficiale ad uso irriguo nelle infrastrutture idrauliche consortili della zona, legato al funzionamento dell'impianto di derivazione dal Fiume PO e degli impianti irrigui ad esso collegati, e generalmente compreso da maggio a settembre di ogni anno, fatte salve cause di forza maggiore od esigenze gestionali del Consorzio stesso.

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che in data 06/02/2026 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

VALUTATO che, ai fini del contenimento dei prelievi e della riduzione della pressioni in essere sui corpi idrici:

- nei limiti del quantitativo massimo prelevabile annualmente, la risorsa possa essere utilizzata per l'uso irriguo esclusivamente come prelievo di soccorso, alternativo all'approvvigionamento da acque superficiali fornite dal Consorzio di bonifica, solo quando esse non siano disponibili o utilizzabili a causa della presenza di materiali in sospensione;

- Il ricorso alla derivazione sotterranea dovrà essere attuato in caso di periodo significativamente lungo, in rapporto alla coltura praticata, di assenza di risorsa distribuita dal canale consortile:

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone è calcolato in base al quantitativo massimo prelevabile annualmente;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- tutti i canoni pregressi.

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2015, n. 1415/2016 e n.

1792/2016;

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.";
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.";

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2035** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

DETERMINA

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, l' Azienda Agricola Ferrarini Monica (C.F. 02397030368, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di San Felice sul Panaro (MO) mediante n° 1 pozzo esistente su terreno di proprietà di terzi che hanno espresso il proprio consenso all'utilizzo, censito al Foglio 15 Mappale 35 NCT comune San Felice sul Panaro (MO), utilizzato per uso irriguo di soccorso utilizzabile unicamente in caso di indisponibilità di risorsa idrica del reticolo idrico superficiale in gestione al Consorzio di Bonifica Burana per un quantitativo massimo prelevabile pari a 33.500 mc/anno - Proc. MO25A0028;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/12/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di disporre** che la concessione è valida sino al 31/12/2035 anziché al 31/2/2034 come indicato nel suddetto disciplinare all' Art 4.1;

d) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

e) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;

f) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

g) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

i) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

j) **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n° 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

k) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE
Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE
Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

POLO SPECIALISTICO ACQUE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla Azienda Agricola Ferrarini Monica (C.F. FRRMNC77A51G753H) codice procedimento **MO25A0028**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo = **16,6 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza = **33.500 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso irrigazione agricola di Ha 23.11.50 di terreno coltivato ad orticole.

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso irriguo ad esclusivo soccorso in caso di accertata indisponibilità della risorsa idrica fornita dal Consorzio di Bonifica a cui il concessionario deve prioritariamente accedere per gli usi irrigui - come meglio specificato all'art. 8.1bis.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Cod. MOA146730
Dati catastali NCT Comune di San Felice sul Panaro (MO)	Foglio 15 Mappale 35
Coordinate UTM-RER	X=671.824 Y=971.273
Anno di costruzione	2015
Materiale colonna	PVC atossico
Diametro	184 mm
Profondità	28 m
Finestrature	Monofalda, tratto finestrato da -18 a -28 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0630ER-DQ2-PPCS - "Pianura Alluvionale Padana - confinato Superiore"
Potenza elettropompa	30 kW
Portata di esercizio	16,6 l/sec
Avampozzo	Presente, diametro 1 m. con coperchio in lamiera zincata

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità **2026** ammonta a **€ 162,52;**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 250** (importo minimo da versare secondo le vigenti disposizioni regionali)

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure potrà essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità di quest'ultima.

8.1bis Utilizzo irriguo

Come indicato all'art. 1.2 il concessionario è obbligato in caso di disponibilità irrigua da parte del Consorzio di bonifica ad utilizzare la risorsa erogata da quest'ultimo ai fini della copertura del proprio fabbisogno irriguo. Il ricorso alla derivazione sotterranea dovrà essere attuato in caso di periodo significativamente lungo, in rapporto alla coltura praticata, di assenza di risorsa distribuita dal canale consortile. A tal fine si precisa che il quantitativo concesso a uso irriguo specificato all'art. 1.2 di 5.890 mc/anno è da riferirsi alla totale indisponibilità annua di risorsa consortile. All'atto della rendicontazione annuale dei volumi annuali prelevati come da successivo art. 7.4 la ditta dovrà motivare il ricorso all'utilizzo della derivazione comprovando l'indisponibilità della risorsa consortile anche tramite eventuali comunicazioni dell'ente gestore.

8.2 Dispositivo di misurazione

il concessionario dovrà provvedere a:

- dotare il pozzo, qualora non ancora installato, di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064

e [ss.mm.](#) ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del pozzo con il contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo.

- comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, specificando la lettura iniziale e quella finale, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

-

ARPAE - SAC di Modena PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici
PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario,

qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione e acquisito con nota protocollo n. PG/2025223862 in data 16/12/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.